



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", come modificata dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016;

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

VISTO il D.P.R. 380/2001, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 678, della legge n. 234 del 2021, che dispone che "*al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età*";

VISTO che alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679 del medesimo articolo, così come statuito dal successivo comma 680;

VISTO l'articolo 1, comma 679, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale *“con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto”*;

VISTA la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50) in particolare la Tabella 8, riguardante il bilancio di previsione del Ministero dell'interno, che ha assegnato al capitolo di spesa 1433 il Fondo da assegnare ai comuni per la realizzazione di progetti di coabitazione per l'anno 2022;

VISTO l'art. 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016 n. 276 con cui sono state adottate le *“Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”* per l'anno 2016, le quali dettano i criteri e le caratteristiche a cui obbligatoriamente attenersi nella creazione e messa a disposizione delle strutture di *co-housing* sociale o di soluzioni analoghe;

VISTO che alla luce del punto n. 26 delle Linee Guida in questione, in riferimento alle strutture di *co-housing* sociale o soluzioni analoghe, è raccomandato integrare gli



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

eventuali interventi con le programmazioni di cui alla legge n. 112 del 2016, recante *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”* (comunemente conosciuta con il nome «Dopo di noi»), posto che, in ogni caso, *“deve trattarsi di soluzioni abitative che offrano ospitalità a non più di 5 persone, di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l’utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità”*;

VISTO l’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016, recante *“Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”*, il quale, richiamando la legge n. 112 del 2016, specifica i requisiti e i caratteri che le soluzioni di *co-housing* sono tenute a presentare, disponendo, in particolare, che *“a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone; b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l’utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero; d) deve essere promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living; e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione”;

DECRETA:

Art. 1

(Rinvio della disciplina)

1. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche e dei criteri cui attenersi nella creazione, predisposizione e messa a disposizione delle soluzioni abitative adibite a soluzioni di *co-housing*, si osserva quanto disposto al punto n. 26 del Decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016 n. 276 (*“Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”* per l'anno 2016) nonché all'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016 (*“Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”*).



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Art. 2

(Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e verrà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 11 LUG 2022

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Andrea Orlando

IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Roberto Speranza

IL MINISTRO PER LE
PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

Elena Bonetti

DD n. 276/2016
del 21 ottobre 2016

CORTE DEI CONTI



0034118-08/11/2016-SCCLA-Y31PREV-A



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Reg. n. Prev. n. 5568

16 DIC 2016

Cons. Franco Massi

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" come modificata dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018";

VISTO il decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare la Tabella 04;

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3538 PG1 e 3231 PG 1;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/01/2016 annotato nelle scritture contabili dell'U.C.B., con presa d'atto n. 430 del 01/02/2016, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2016 ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 - Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.196 del 25 agosto 2014;

VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.10.2014, fg 4897, con il quale al dott. Raffaele Michele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014 recante attuazione del citato DPCM 14 febbraio 2014 n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 159 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", con il quale si

dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 406, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), che prevede che "al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016";

VISTO il decreto interministeriale 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto delle risorse per l'anno 2016 del Fondo per le non autosufficienze in corso di registrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che prevede che "a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 10 milioni di euro, nonché sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un ammontare di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi 15.000.000 di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società". Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul richiamato capitolo 3538 "Fondo per le non autosufficienze" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ACCERTATA, inoltre, la disponibilità finanziaria sul capitolo 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave, per indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e per la Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO, in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett I-ter);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 19 ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano

misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;

VISTA, altresì, la Raccomandazione Rec(2006)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Piano d'Azione del Consiglio d'Europa 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità: migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in Europa (Adottata dal Comitato dei Ministri il 5 Aprile 2006 nel corso della 961ª riunione) in cui, fra l'altro, si prevede, per quanto riguarda la Linea d'Azione 8 (Vita in comune) che “le politiche per una vita indipendente non sono solo confinate alle soluzioni legate alle condizioni di vita, ma dipendono anche dall'accessibilità di una vasta gamma di servizi” e che “il successo di tali politiche richiede un approccio tradizionale alla pianificazione, allo sviluppo ed alla consegna di servizi tradizionali, al fine di assicurare che anch'essi rispondano alle necessità dei singoli individui con disabilità con una collaborazione tra i vari enti per garantire un approccio coordinato”;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, concernente la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (Bruxelles, 15.11.2010, COM(2010) 636), in cui, fra l'altro, si prevede di fornire a favore delle persone con disabilità servizi territoriali di qualità, compreso l'accesso a un'assistenza personalizzata;

VISTO il già richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. serie generale n.303 del 28 dicembre 2013, che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO, altresì, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

VISTO, inoltre, lo schema del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, così come approvato dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in data 18 ottobre 2016;

VISTA, in particolare, la linea di intervento n. 2 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società”, del richiamato schema di secondo Programma d'Azione;

TENUTO CONTO che con D.D. 134/2013 recante Linee Guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stata avviata una prima sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità e che tale sperimentazione è continuata per gli anni 2014 e 2015;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

CONSIDERATA, infine, l'opportunità di procedere alla pubblicazione delle presenti Linee Guida pur nelle more della registrazione del decreto interministeriale di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2016.

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

ANNO 2016

IL CONTESTO: IL CAMBIO DI PARADIGMA DELLA CONVENZIONE ONU DEL 2006 SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- 1 - La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. In questo senso, la Convenzione mira a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all'interno della società.
- 2 - In tale contesto, i primi elementi di cui occorre tener conto sono quelli relativi alla centralità della persona e la sua inclusione nella società. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte", come recita la Convenzione ONU (Preambolo, lettera n). È anche per tale ragione che il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità sia del primo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, sia dello schema di secondo Programma d'Azione, approvato dall'Osservatorio in data 18 ottobre 2016. Il Programma d'Azione rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il legislatore ha previsto l'attuazione della Convenzione ONU.
- 3 - Va rilevato come il Programma d'Azione abbia seguito, nella sua elaborazione, l'approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell'Osservatorio, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali e da esponenti delle federazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità, in ossequio al principio convenzionale del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione ed implementazione di normative e politiche (articolo 4, comma 3, Conv.).
- 4 - Partendo dalle conclusioni raggiunte dal primo Programma d'Azione e dalla IV Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità (tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio 2013), che rimandavano, quale tema trasversale, alla questione dei servizi sociali nel nostro Paese e al ruolo delle Regioni, è stata proposta per la prima volta nel 2013 l'adesione alla sperimentazione di un modello di intervento unitario a favore del tema della vita indipendente nei diversi territori regionali quale requisito essenziale per la piena inclusione nella società delle persone con disabilità. La proposta è stata rinnovata nel 2014 e nel 2015 e, con le presenti Linee Guida, tale esercizio si rinnova per una quarta annualità e si rafforza, chiedendo nuovamente alle Regioni l'adesione al progetto qui proposto, alla luce degli orientamenti emersi in materia di vita indipendente nel secondo Programma d'azione, nonché a seguito delle riflessioni emerse nel corso della V Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità, tenutasi a Firenze il 16 e 17 settembre del 2016.
- 5 - In tale quadro, quale elemento di sfondo per la comprensione delle dinamiche proprie del panorama italiano, occorre ricordare come nel nostro Paese si è in presenza di una estrema

eterogeneità nella diffusione dei servizi sul territorio cui corrisponde una elevata sperequazione della spesa sociale, che va da oltre 250 euro procapite nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e in Val d'Aosta a meno di 25 euro nella Regione Calabria, con il Sud – l'area territoriale più povera e quindi con bisogni maggiori – che spende in media poco più di un terzo del Nord. In questo contesto appare urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di *governance* che possono accompagnare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell'eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento.

VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

6 - Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell'idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l'autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull'ambito familiare della persona interessata.

7 - Vita indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione delle persone con disabilità nella società. Va ricordato come l'articolo 19 della Convenzione ONU ("Vita indipendente ed inclusione nella società") disponga che gli Stati Parti riconoscono "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società" (*community*), con la stessa libertà di scelta delle altre persone, grazie a "misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società".

A tale scopo viene assicurato anche che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione"; che, inoltre, "abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"; e che, infine, "i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni".

8 - I principi di riferimento devono dunque essere la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, nonché lo sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società anche a fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione.

9 - La Legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, aveva già introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. La legge prevedeva, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia". La legge 162, inoltre, indicava alle Regioni l'opportunità di "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati".

10 - Le Regioni, sulla base delle indicazioni contenute nella legge 162, hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, sebbene in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Se tali esperienze hanno avuto un indubbio valore di innovazione sociale, sono tuttavia emerse criticità relative alla programmazione degli interventi. Innanzitutto, si sono determinate sensibili differenze tra le Regioni, talvolta accentuate dalla difficoltà di mantenere le buone prassi attivate nel corso degli anni a causa delle riduzioni dei finanziamenti dei fondi sociali degli ultimi anni. Più in particolare, come è stato fatto rilevare nel primo Programma d'Azione, così come nello schema di secondo Programma, nell'individuazione della platea degli "aventi diritto" si sono spesso adottati criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, mentre è tuttora rilevante il peso della mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi, sanitari e sociosanitari). Infine, ancora non hanno assunto la necessaria centralità gli interventi che incidano sulla cosiddetta "disabilità adulta", soprattutto in favore delle persone con disabilità intellettiva. Un ruolo importante è stato rivestito, in talune realtà, da Agenzie per la vita indipendente, laddove attivate, che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

11 - Il Ministero, nel promuovere le attività sui territori nazionali in materia di vita Indipendente, non giudica esaurita la fase di sperimentazione di progetti e servizi innovativi, ma ritiene necessario **rafforzare i processi di integrazione dei principi a sostegno dell'auto-determinazione e della libera scelta delle persone con disabilità** nelle pianificazioni ordinarie degli Ambiti territoriali, assicurando continuità alle iniziative e ai servizi. In questa direzione, è auspicabile che il quadro di contesto sia in grado di dimostrare la buona volontà di tutti gli attori, ai diversi livelli di responsabilità, con l'obiettivo di inserire gli interventi di cui al presente avviso all'interno di una più vasta rete di iniziative e di servizi, a partire dall'ordinaria programmazione sociale nei territori nonché dalle più recenti previsioni del Fondo per le non autosufficienze volte a meglio identificare le necessità di sostegno intensivo delle persone con disabilità, e da quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n.112, in materia di "dopo di noi".

Nello specifico alle Regioni si richiede un rinnovato impegno per adeguare il quadro normativo e di regolamentazione della Vita Indipendente, tenendo in debita considerazione i temi e gli elementi emersi dalla gestione condivisa delle fasi sperimentali, nonché le richiamate previsioni normative nazionali. Contestualmente, gli Ambiti sono sollecitati a sostenere gli obiettivi della vita Indipendente in tutte le programmazioni che abbiano per oggetto la disabilità, incentivando una partecipazione diffusa delle forze sociali, a cominciare dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con lo scopo di allargare la progettazione e l'accesso alle risorse e alle opportunità che fanno riferimento alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.

12 - Il programma di attività che si propone, in continuità con le attività già avviate con le Linee Guida delle tre precedenti annualità, intende offrire una delle possibili risposte all'esigenza di assicurare la piena applicazione delle disposizioni convenzionali e della legge nazionale in materia di vita indipendente, contribuendo alla sperimentazione di interventi omogenei sui territori regionali. A tale scopo, è proseguito un confronto con le Regioni in seno al sopra citato tavolo di coordinamento nazionale in materia di vita indipendente, con un ruolo fondamentale delle federazioni ed associazioni rappresentative delle persone con disabilità. Grazie a tale proficuo confronto, ulteriori specifiche sono inserite nelle presenti Linee Guida.

IL MODELLO DI INTERVENTO PROPOSTO: OBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITÀ, INTERVENTI

13 - Le presenti Linee guida si inseriscono in questo panorama proponendo nuovamente alle Regioni interventi profondamente innovativi in materia di vita indipendente, nel solco di quanto previsto dal primo Programma d'Azione in materia di disabilità e in sintonia con quanto indicato nella proposta del secondo Programma d'Azione biennale, in corso di definitiva approvazione.

14 - Nei decreti di riparto del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2014, 2015 e 2016, preventivamente sottoposti a intesa in sede di Conferenza Unificata, è stata, dunque, riservata una quota pari a 10 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulla quale sono finanziate azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del citato Programma di azione biennale in materia di disabilità, relativamente alla richiamata linea di attività n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", mentre già nel 2013 erano state destinate risorse per tali sperimentazioni.

15 - Su tali basi, nel 2013, nel 2014 e nel 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato le prime Linee Guida per la presentazione di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Tutte le Regioni hanno presentato i loro progetti, per un totale di 298 iniziative, ai quali sono stati complessivamente destinati oltre 23 milioni di euro.

16 - Va inoltre ricordato che la Legge di stabilità per il 2016 (legge n.208 del 2015) ha previsto, all'articolo 1, comma 406, al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n.162, l'allocazione della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Conseguentemente, per l'annualità 2016 sono disponibili, per le iniziative proposte dalle presenti Linee Guida, complessivamente 15 milioni di euro.

17 - L'iniziativa qui riproposta ha dunque l'obiettivo generale di proseguire nello sviluppo di un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, lavorando sulla esigenza di omogeneità a livello nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo-programmatoria delle regioni. Si ricorda a tal proposito che l'obiettivo principale del primo Programma d'Azione in materia, così come del secondo Programma d'Azione in corso di definitiva approvazione, è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

IL SECONDO PROGRAMMA D'AZIONE

18 - Al fine di individuare le caratteristiche dei progetti di vita indipendente, contenute nelle proposte oggetto di finanziamento ai sensi delle presenti Linee Guida, **si richiama integralmente la serie di interventi previsti nello schema del secondo Programma d'Azione biennale** con riferimento alla Linea di intervento 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", con particolare riferimento alle le azioni 3, 4 e 5, di seguito riportate.

Per quanto riguarda l'azione numero 2 ("Servizi e strutture per la collettività a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e adattate al loro funzionamento") "è necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all'interno che all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine. E affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici. Per "sostegni per l'abitare" si intendono le misure, gli interventi, le modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine, o a percorsi di deistituzionalizzazione. Per "servizi per l'abitare" si intendono le modalità organizzative che garantiscono soluzioni abitative e di supporto alla persona alternativi alla permanenza presso il domicilio originale o familiare. In particolare favorire l'abitare in autonomia comporta l'insieme delle attività destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a promuovere forme di sostegno alle persone con disabilità nel corso della loro vita per quel che concerne l'autonomia, le

relazioni sociali, l'accesso alle opportunità offerte dal territorio, l'esercizio dei propri diritti, indipendentemente dalle modalità organizzative e di gestione degli interventi."

Sulla base dell'obiettivo della "Promozione e diffusione di modelli organizzativi e gestionali per l'abitare in autonomia e della domiciliarità e adottare in modo omogeneo norme relative ai servizi per l'abitare", l'azione specifica di cui alla lettera c) individua la "determinazione, nelle more della puntuale definizione di LEPS e/o LEA, di obiettivi di servizio per i "sostegni all'abitare", incardinati in progetti personali, che prevedano di: garantire il protagonismo della persona con disabilità o di chi la rappresenta; garantire una valutazione multidimensionale e ad ampio spettro delle condizioni personali e di contesto; garantire un ampio coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio; garantire un sostegno alla progressiva acquisizione di autonomia personale; una contemporanea incentivazione delle attività, delle relazioni, degli impegni extradomiciliari; sviluppare capacità di espressione/comunicazione, autorappresentazione; costruire un'identità solida attraverso l'alleanza con la famiglia; sostenere e sviluppare una *compliance* con tutti gli attori coinvolti; sostenere, rafforzare e sviluppare i processi di pensiero; fornire un supporto alla famiglia di tipo psicologico, pedagogico attraverso incontri frequenti e la formazione anche condivisa; sviluppare relazioni con le collettività di riferimento".

Per quel che riguarda l'**azione 4** ("*Rafforzamento ed efficacia di modelli di assistenza personale autogestita*"), "l'approccio "Independent Living" (per vivere in modo indipendente) mutuato da consolidate esperienze straniere, pur non essendo purtroppo sufficientemente consolidato nelle prassi delle politiche sociali nazionali e regionali, conta su una strutturazione teorica e di modello organizzativo sufficientemente solida e strutturata.

Esso si riferisce e si ispira a un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. La persona cui viene garantito il diritto di scelta si assume le conseguenti responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta una delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la partecipazione delle persone con disabilità nella società, innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali nell'ottica del "mainstreaming". L'approccio attualmente necessita di un consolidamento sia in termini di risorse che di modellizzazione uniforme sul territorio nazionale con la condivisione e applicazione di linee guida". Sulla base dell'obiettivo di "favorire la diffusione e l'adozione di procedimenti omogenei ed efficaci relativi a modelli di assistenza personale autogestita", sono previste le seguenti azioni specifiche: "Definizione di linee guida condivise e sostenibili che garantiscano: il pieno coinvolgimento personale della persona con disabilità o di chi la rappresenta; l'individuazione di congrue risorse necessarie; l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi del progetto; l'individuazione di un referente certo presso l'ente; il trasferimento monetario congruente al progetto di vita indipendente presentato e accettato; perequato nel tempo al costo di mercato e al costo orario del contratto lavorativo dell'assistente personale assunto; continuativo nel tempo per consentire una progettazione di lungo periodo ed evitare il ritorno a situazioni di dipendenza; la possibilità di destinare, in modo concordato, il trasferimento monetario a spese propedeutiche all'inclusione sociale quindi non strettamente connesse alla diretta assistenza personale; la scelta del proprio assistente personale senza condizionamenti o imposizioni esterne nel rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro; la possibilità di avvalersi di consulenza alla pari offerta da agenzie o centri per la vita indipendente; l'opportunità di revisione nel tempo del progetto adeguandolo a nuove o diverse esigenze; di evitare la richiesta e l'acquisizione di documentazione ridondante rispetto alle finalità della procedura; la definizione ex ante e chiara della documentazione da presentare e dei tempi entro cui presentarla; la semplificazione dei procedimenti di presentazione della documentazione a supporto della rendicontazione; di applicare una rendicontazione delle spese flessibile in relazione al progetto anche in ragione di particolari emergenze; di procedere per avvisi bonari prima di applicare riduzioni o sospensioni; il rafforzamento della reciproca collaborazione con centri e agenzie per la vita indipendente soprattutto in funzione della circolazione delle informazioni corrette; la previsione della portabilità del finanziamento interregionale e nazionale (esigibilità dei diritti di cittadinanza) e internazionale in caso di trasferimento".

Infine, per quanto concerne l'azione 5 ("Condivisione e diffusione di principi e strumenti di progettazione personale e loro applicazione"), "il confronto e le analisi condotte in seno all'OND hanno evidenziato, fra l'altro, la necessità di una più ampia condivisione di criteri e indicazioni operative per migliorare e qualificare la progettazione mirata alla piena inclusione delle persone con disabilità, nel solco dei principi fondanti della Convenzione ONU ("mainstreaming" ed "empowerment" in particolare). Si rileva da un lato una certa disomogeneità, che sconfinata talora in disorientamento o elusione, nell'applicazione di strumenti di progettazione personale, nella loro congruente applicazione, nel loro necessario monitoraggio. Ciò lascia supporre la stretta necessità di predisporre - in modo condiviso - linee guida (da emanarsi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza Stato Regioni e le associazioni delle persone con disabilità) che possano essere utili alle regioni e agli Enti locali nella elaborazione delle proprie politiche e, ancor più, nella organizzazione dei servizi sui territori".

Sulla base dell'obiettivo di "favorire l'elaborazione e la diffusione di strumenti utili alla efficace progettazione personale", sono previste le seguenti azioni specifiche: "a) redazione condivisa e promozione di linee guida per l'elaborazione del progetto personalizzato (superando il concetto di progetto individualizzato previsto dall'articolo 14 della Legge 328/2000) inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia; b) elaborazione condivisa e promozione di linee guida per la corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori, delle risorse personali, del contesto familiare e dei sostegni, con strumenti sensibili e validati oltre che da una valutazione degli esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini della qualità della vita, sia oggettivi che soggettivi; c) elaborazione e promozione di modelli allocativi di "budget personalizzati" (budget di cura, budget di salute o comunque denominati) che consentano la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire alla persona un funzionamento sociale adeguato, attraverso un progetto personalizzato alla cui elaborazione partecipino principalmente la persona con disabilità stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l'uso integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata."

Nella sezione successiva, sulla base degli elementi individuati all'interno del secondo Programma d'Azione, si elencano le **caratteristiche dei progetti e le possibili, specifiche aree di intervento** sui quali gli Ambiti Territoriali sono invitati ad avviare le proprie iniziative. Questa parte delle Linee Guida, che si estende dal punto 19 fino al successivo punto 30, è stata elaborata anche sulla base delle prime risultanze delle sperimentazioni in corso e risulta funzionale alla corretta compilazione del formulario, di cui all'Allegato 3.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

19 - La valutazione multidimensionale rappresenta la premessa del progetto personalizzato inteso come un'azione integrata di misure, "sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia" (linea intervento 2, schema del secondo Programma di Azione, azione 5). **È requisito essenziale per la richiesta di finanziamento la presenza nei territori coinvolti di servizi che dispongano di un modello di accompagnamento verso l'autonomia delle persone con disabilità e di presa in carico dei suoi bisogni, che preveda l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale finalizzato alla elaborazione di progetti personalizzati.** In questo quadro, ai fini dell'accesso alle misure di cui al presente avviso, le unità di valutazione multidimensionale (UVM) possono includere un referente con specifiche competenze in materia di vita indipendente, anche avvalendosi di Agenzie per la vita indipendente e,

nello specifico, ove possibile, di persone con disabilità come figure di consulenti alla pari (*peer counseling*) (cfr. oltre).

20 – Le regioni che non prevedano UVM strutturate per la definizione di un progetto personalizzato, potranno allo scopo utilizzare **équipe multi-professionali** - comunque in coordinamento con le stesse UVM, anche includendo le Agenzie per la Vita Indipendente e figure di consulenti alla pari (*peer counseling*) - con competenze utili a comprendere i diversi aspetti della vita indipendente, in maniera che i progetti predisposti rappresentino la migliore sintesi tra le aspettative del beneficiario e la valutazione multidimensionale, organizzando le risorse disponibili con il quadro dei servizi del territorio.

21 - I progetti proposti dalle regioni devono, altresì, prevedere l'elaborazione di un **budget integrato di progetto, eventualmente con previsione di investimenti modulabili in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione e monitoraggio (case management) degli interventi**. A tale proposito, appare necessario che gli ambiti territoriali proposti dalle regioni siano nelle condizioni di sviluppare le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e università, formazione e inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate.

22 - Ogni ambito dovrà promuovere **la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità alla progettazione del proprio progetto personalizzato** e agevolarne la presenza alle successive fasi di monitoraggio e valutazione. La eventuale partecipazione dei familiari, o di chi rappresenti la persona con disabilità, così come il ruolo e le competenze delle équipes, non devono costituire un ostacolo all'esercizio della piena autonomia e autodeterminazione del beneficiario, ma un'occasione per estendere alla cerchia dei congiunti gli effetti positivi di un'azione di orientamento alla vita indipendente, nonché per avvalersi di informazioni utili alla migliore predisposizione del progetto personalizzato di vita. Il sostegno alla vita indipendente, inoltre, può essere promosso, nei termini e nelle misure indicate dalle UVM, anche nei casi nei quali il beneficiario sia destinatario di tutele giuridiche che includano la presenza del tutore, dell'amministratore di sostegno o di altre figure previste dalla normativa vigente. In ogni caso, nel rispetto dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare, del comma 1, lettera a), gli interventi di cui al presente avviso sono proposti e condivisi con la persona con disabilità garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. Con specifico riferimento alle persone con disabilità intellettiva devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Le attività di programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati devono prevedere il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

23 – Gli interventi devono essere dedicati, di norma, a persone con disabilità maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la proroga o l'estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate all'invecchiamento.

Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza alle persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità

Un fondamentale criterio da tenere in considerazione, inoltre, riguarda le scelte che favoriscano i percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento delle persone con disabilità.

Nella presentazione dei progetti afferenti al presente avviso devono essere considerate tutte le tipologie di limitazioni corporee e funzionali, il rischio di discriminazione plurima e la prospettiva di genere.

Resta inteso che, in caso di continuità dell'iniziativa progettuale rispetto alle precedenti annualità, la persona con disabilità che fosse già inclusa in un progetto non necessiterà di nuova valutazione ai fini dell'accesso, salvo ove ciò non sia espressamente previsto dalla normativa regionale.

24 - La figura dell'assistente personale assume un ruolo centrale nella organizzazione di un progetto di vita indipendente. Per l'assistente personale si fa di norma riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro domestico del 13 febbraio 2007 e alle successive rivalutazioni ISTAT. Tuttavia, ove necessario ai fini del miglior soddisfacimento delle esigenze della persona con disabilità, non viene esclusa la possibilità di rivolgersi a figure non disciplinate dal contratto citato o a enti fornitori di servizi. Si deve fare in ogni caso riferimento al fondamentale principio dell'appropriatezza in relazione alla espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità.

La **libera scelta dell'assistente** va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni rappresentate dalle UVM e riportate nel progetto personalizzato. Si raccomanda in ogni caso alle regioni di garantire il principio della libera scelta dell'assistente personale anche nei casi nei quali la normativa o i regolamenti abbiano previsto l'istituzione di Albi o Registri per questa categoria di lavoratori, attraverso una corretta disciplina delle procedure di accreditamento e di selezione.

In merito alla eventuale formazione della persona individuata quale assistente personale, un ruolo importante può essere svolto da Agenzie per la vita indipendente o da figure di consulenti alla pari (*peer counseling*). Sia la formazione che le attività svolte da Agenzie per la vita indipendente o da figure da consulenti alla pari sono da considerarsi quali azioni di sistema.

25 - Con riferimento specifico alla progettazione, il contributo economico per l'assistente personale connesso all'obiettivo di autonomia va, considerato, ove opportuno, nel quadro dell'analisi condotta dalle UVM, **parte di un più ampio insieme di aree di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata**, seppure in relazione all'effettivo stato di implementazione di strategie di vita indipendente all'interno della regione e del territorio di riferimento. È in ogni caso possibile legare l'intera progettualità, ove previsto, nel piano personalizzato, all'assistenza indiretta della persona con disabilità, fermo restando il vincolo per la regione di prevedere almeno un intervento in materia di *housing* o *co-housing* (di cui al successivo punto 26). In via preferenziale, il contributo per l'assistente personale dovrà, pertanto, essere considerato come voce di spesa autonoma e specifica, sebbene lo stesso risulti ricorrente nelle diverse macro-aree di intervento (esplicitate al punto 4 del formulario) che rispondono ai temi dell'abitare in autonomia, delle attività di inclusione sociale e relazionale, nonché del trasporto sociale. Proprio rispetto alle macro-aree che compongono il quadro progettuale va precisato che nell'area dell'abitare in autonomia vengono prese in considerazione le diverse tipologie di *housing* e *co-housing* e il progetto resta aperto alle molteplici forme, anche sperimentali e innovative, dell'abitare sociale.

26 - A tale proposito, nel quadro più generale del processo di de-istituzionalizzazione e di contrasto ad ogni forma di isolamento e di segregazione, ogni regione dovrà favorire la programmazione di **almeno un intervento indirizzato verso forme propedeutiche all'abitare in autonomia** che, eventualmente, prevedano *budget* di spesa modulabili in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana, e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia. Sostegni finanziari mirati all'approccio all'indipendenza per chi voglia rendersi autonomo dalla famiglia possono rientrare in tali esperienze. In questo quadro, anche alla luce dell'attenzione che nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 si pone su specifiche forme dell'abitare in autonomia e, in particolare, per il *co-housing* sociale nonché delle relative programmazioni regionali in materia, si incoraggiano sperimentazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare da accogliere in strutture di *co-housing* sociale o soluzioni analoghe. In riferimento a queste ultime, si raccomanda di integrare gli eventuali interventi con le programmazioni del "dopo di noi" di cui alla legge 112 del 2016, rispettando gli standard che saranno definiti con la disciplina attuativa. In ogni caso deve trattarsi di soluzioni abitative che offrano ospitalità a non più di 5 persone, di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei

rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero. E' comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità.

27 - Nell'area dell'inclusione sociale e relazionale è possibile prevedere la fattispecie dell'**assistenza domiciliare**. Tuttavia, dal momento che i servizi di questo tipo godono di diversi programmi specifici di finanziamento, essi saranno compresi nel progetto di vita indipendente solo nel caso in cui le UVM li giudichino indispensabili per garantire la sostenibilità del progetto personalizzato, allorché i servizi garantiti con altre risorse siano insufficienti o inesistenti. In ogni caso, le risorse assegnate con il presente avviso sono aggiuntive e non sostitutive rispetto a risorse già destinate ai servizi qui considerati dall'ordinaria programmazione socio-sanitaria. Inoltre, ove i progetti personali, redatti nelle modalità di cui ai punti 24 e 25 delle Linee Guida, lo rendano possibile per la particolarità e caratteristica del servizio e nei casi in cui ciò sia compatibile con la normativa regionale, l'assistenza domiciliare dovrà essere integrata con l'assistenza personale. A completamento del quadro delle macro-aree di programmazione, possono essere inseriti nel progetto integrato servizi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell'inclusione lavorativa o all'apprendimento, nonché al trasporto e alla mobilità sociale nella misura in cui non vengano forniti attraverso specifici programmi di finanziamento.

28 - Per quel che riguarda le **nuove tecnologie** (quali ad esempio, le tecnologie domotiche, le tecnologie per la connettività sociale, etc.), che riguardano la sicurezza degli utenti e l'autonomia nell'ambiente domestico (AAL) e che contribuiscono a contrastare ogni forma di segregazione, nel ricordare che tali interventi non devono essere ricompresi negli elenchi di interventi afferenti al SSN, gli stessi non possono essere comunque sostitutivi del supporto fornito dall'assistente personale nonché dalle altre figure previste. Inoltre, si raccomanda di fare riferimento al mercato elettronico MEPA - Consip, per tutte le procedure di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche e in tutti i casi previsti dalla vigente normativa.

29 - Nella elaborazione e formulazione dei progetti proposti dalle regioni devono essere previste **forme di coinvolgimento attivo del mondo associativo e della comunità di riferimento**. Le regioni dovranno esplicitare se tali fasi di coinvolgimento siano attuate a livello di ambito territoriale, di coordinamento regionale o entrambi, e con quali modalità. Devono, inoltre, essere poste in essere azioni tese a sviluppare strategie che consentano di garantire il più a lungo possibile **la condizione indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria**, anche grazie al supporto allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di valorizzare l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché delle diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento. Su tali basi, vanno promosse e consolidate le già richiamate Agenzie per la vita indipendente, costituite prevalentemente da persone con disabilità, che offrano alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione personalizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta. In tale contesto sono, inoltre, oggetto di intervento, percorsi formativi anche universitari, in termini di vita indipendente, a esclusivo beneficio delle persone con disabilità e dei loro familiari miranti alla consapevolezza in merito alle scelte da compiere (*empowerment*).

30 - Come già ricordato al precedente punto 24, la formazione, che deve essere ricompresa fra le azioni di sistema, può anche essere rivolta alla figura dell'assistente personale e in tutti i casi, deve rispettare la normativa regionale per l'accreditamento degli enti erogatori di formazione. Fanno riferimento alle **azioni di sistema**, soggette al limite del 15% della spesa complessiva, anche le attività di **promozione, informazione, sensibilizzazione e quelle di monitoraggio e coordinamento del piano di vita indipendente** ove promosse e gestite attraverso Agenzie per la Vita Indipendente, già attive o di prossima realizzazione. Resta inteso che le medesime attività possono essere condotte anche dagli ambiti con risorse proprie: in questo caso tali spese, tuttavia, non possono essere contabilizzate nel quadro del progetto.

È indispensabile l'inserimento di persone con disabilità nelle attività di promosse dalle Agenzie. Le attività di coordinamento e di *case management* rivolte a figure professionali esterne, sono giustificate solo nei casi nei quali sia evidente l'impossibilità della Pubblica Amministrazione di assicurare una corretta copertura dei ruoli richiesti.

DURATA DEGLI INTERVENTI E CRONOGRAMMA INDICATIVO

31 - Gli interventi a valere sulle risorse del presente avviso devono avere la durata di **12 mesi**.

32 - Le regioni dovranno fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni sui progetti attivati e sui servizi coinvolti, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa di cui al punto 47 delle presenti Linee guida.

33 - Per quel che riguarda il cronogramma, di seguito le fasi indicativamente individuate:

- a) Pubblicazione delle linee guida ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009 il 21 ottobre 2016 sul sito *internet* (<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) Termine per l'invio delle proposte di adesione: 21 novembre 2016;
- c) Valutazione delle proposte dal 22 novembre al 6 dicembre 2016;
- d) Pubblicazione degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento: 9 dicembre 2016;
- e) Firma del protocollo d'intesa: entro il 16 dicembre 2016;
- f) Inizio delle attività: gennaio 2017.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

34 - Le proposte dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12.00** del 21 novembre 2016.

REQUISITI DI IDONEITÀ

35 - Le proposte devono essere presentate esclusivamente dalle regioni e devono riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei quali la regione intende introdurre il modello di intervento. Alle regioni spetta la valutazione di primo livello dei piani presentati dagli ambiti territoriali, che comprende il rispetto dei criteri di cui al successivo punto 45. **Ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un massimo di euro 80.000,00 di finanziamento da parte del Ministero.** La regione garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo complessivo della proposta progettuale.

36 - Al fine di massimizzare le possibili sinergie delle iniziative sperimentali, è inoltre possibile presentare, **una unica proposta progettuale per diversi ambiti**, i quali, in ogni caso, sono tenuti a compilare ciascuno le schede del formulario di presentazione delle proposte indicando le attività da implementare nei singoli territori. Rimane a carico della regione l'onere di prevedere piani economici e relativa rendicontazione in maniera analitica per ogni singolo ambito.

FINANZIAMENTO

37 - Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è complessivamente pari a euro **15.000.000,00** (quindicimilioni/00), a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2016, sui capitoli di bilancio 3538 e 3231 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

38 - Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2016 di riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, non può eccedere l'80% del costo complessivo della proposta riferita a ciascun ambito territoriale. Il proponente deve garantire il **co-finanziamento** per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura: non è, dunque, ammessa contribuzione in termini di personale della regione o dell'ambito o di locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della regione o dell'ambito.

39 - Per quel che riguarda le **azioni di sistema**, l'eventuale finanziamento non può oltrepassare il 15% dell'ammontare del valore del progetto. Per azioni di sistema, ai fini delle presenti Linee Guida, si intendono esclusivamente:

- a) il supporto alle Agenzie per la vita indipendente e consulenza alla pari;
- b) la formazione rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia;
- c) la formazione rivolta all'assistente personale.

40 - Il Ministero intende finanziare almeno 187 proposte di adesione. L'ammontare finanziabile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può superare gli euro 80.000,00 (ottantamila/00) per ciascun ambito territoriale.

Per ciascuna regione il numero di ambiti territoriali finanziabili è stabilito sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe d'età 18-64 anni secondo il seguente criterio: è consentita una proposta progettuale ogni 200.000 residenti nella classe di età sopra indicata fino a un massimo di 25 proposte progettuali (le approssimazioni sono per eccesso).

41 - Nel prospetto seguente è individuato il numero di ambiti territoriali finanziabili per ogni regione sulla base del dato della popolazione regionale residente nella fascia d'età 18-64 anni al 1° gennaio 2016 riportato nella banca dati ISTAT (www.demo.istat.it).

| REGIONE | NUMERO AMBITI TERRITORIALI FINANZIABILI |
|-------------------------|---|
| Valle d'Aosta | 1 |
| Molise | 1 |
| Basilicata | 2 |
| Umbria | 3 |
| Friuli – Venezia Giulia | 4 |
| Abruzzo | 5 |
| Liguria | 5 |
| Marche | 5 |
| Sardegna | 6 |
| Calabria | 7 |
| Toscana | 12 |
| Puglia | 13 |
| Piemonte | 14 |
| Emilia-Romagna | 14 |
| Veneto | 16 |
| Sicilia | 16 |
| Lazio | 19 |
| Campania | 19 |
| Lombardia | 25 |
| TOTALE | 187 |

Ciascuna regione, verificata la presenza dei requisiti di cui al successivo punto 45, accede al finanziamento per il numero di ambiti indicati in tabella.

42 - Ciascuna regione può comunque indicare un numero di ambiti territoriali superiore al numero in tabella, specificando chiaramente l'ordine di preferenza. Tali ambiti **eccedenti** potranno essere finanziati qualora, sulla base delle proposte complessivamente presentate, nonché della valutazione di idoneità di cui al punto 45, non siano assegnate tutte le risorse disponibili. In tal caso, l'Amministrazione procederà a finanziare gli ambiti territoriali eccedenti sulla base del criterio del rapporto tra popolazione regionale residente 18-64 anni e numero di ambiti territoriali finanziati, privilegiando le regioni con il rapporto più elevato.

In ogni caso le risorse che in base alla disponibilità complessiva di 15 milioni di euro residuano dall'attribuzione di quanto richiesto sulla base del massimale di 80.000 euro per 187 proposte – risorse residue pari ad almeno euro 40.000 – verranno redistribuite seguendo i criteri sopra illustrati in riferimento agli ambiti eccedenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

43 - La valutazione delle proposte degli ambiti territoriali ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

44 - Spetta comunque alle regioni verificare la corretta declinazione delle azioni, secondo le disposizioni di cui al formulario di cui all'allegato 3 e la coerenza tra le stesse e le corrispondenti voci di spesa di cui all'allegato 4. In particolare, le regioni verificano il rispetto della massima cifra finanziabile (ovvero 80.000,00 euro), della quota di co-finanziamento del 20% nonché del tetto del 15% della spesa per le azioni di sistema, definite come da indicazioni dell'allegato 4 e nei termini di cui alle linee guida.

Le regioni, inoltre, così come indicato nella proposta di adesione (allegato 1), dichiarano che le iniziative progettuali presentate siano in possesso dei requisiti essenziali di cui alle lettere da *a*) a *d*) indicati nel successivo punto 45.

Resta inteso che la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativi in ordine alle procedure di acquisizione dei servizi, lavori e forniture, nonché i termini di rispetto della normativa del costo del lavoro e della sicurezza a tutela dei lavoratori, sia con riferimento alla retribuzione e sia alla sicurezza, di cui al Codice dei Contratti Pubblici e del sistema giuridico, spetta alla esclusiva competenza della stazione appaltante, in conformità con quanto affermato dal consolidato avviso dell'ANAC (parere precontenzioso ANAC n. 173/2010, n. 73/2013 e 77/2013).

45 - Le proposte pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e, successivamente, si procederà alla valutazione delle sole dichiarate ammissibili. La valutazione verrà condotta in ordine alla verifica del possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) presenza di servizi che dispongano di un modello di accompagnamento delle persone con disabilità che preveda:
 - l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
 - l'elaborazione di piani e progetti personali;
 - il coinvolgimento diretto della persona con disabilità (e della sua famiglia o di chi lo rappresenta, ove opportuno) nella elaborazione di progetti personali;
- b) coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato all'interno della linea di intervento in materia di vita indipendente inclusa nello schema del secondo Programma d'Azione biennale in materia di disabilità, di cui al punto 18 delle presenti Linee Guida;
- c) effettivo coinvolgimento, rispetto alla figura dell'assistente personale, delle diverse dimensioni della vita quotidiana con aree più ampie di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata;
- d) Individuazione di una quota parte del finanziamento a favore di forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia, con particolare riferimento a strutture di *co-housing* sociale o soluzioni analoghe.

46 - Per le proposte dichiarate ammissibili, la Commissione può decidere di disporre la richiesta di chiarimenti ai proponenti. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti comporta l'inidoneità della proposta. Non saranno in ogni caso ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a d) di cui al punto 45.

47 - La Commissione provvederà alla stesura dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi al cofinanziamento. L'elenco verrà approvato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009, sul sito *internet* istituzionale, sezione pubblicità legale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>. Il successivo protocollo d'intesa deve essere sottoscritto con firma digitale entro il termine del 16 dicembre 2016.

48 - Nei 60 giorni successivi alla stipula del protocollo d'intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti **ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali**, coinvolgendo la regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la regione. L'avvio delle attività può precedere la chiusura della fase di interlocuzione tesa a richiedere ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, restando, tuttavia, a carico della regione la responsabilità di spese non coerenti con la progettazione definitivamente approvata.

49 - Gli ambiti interessati a formulare **quesiti** intesi a facilitare la redazione delle proposte progettuali, potranno inviare gli stessi alle regioni di riferimento. Sarà cura delle regioni trasmetterli, esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo riportato al successivo punto 53, e riportare come oggetto "Programma vita indipendente 2016 – quesito". La competente Divisione risponderà via posta elettronica alla regione mittente nel più breve tempo possibile.

ASPETTI FINANZIARI

50 - L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività previa comunicazione della regione indicante l'effettivo avvio delle attività;
- il 30% del finanziamento accordato alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, decorsi almeno sei mesi dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- il restante 20% a consuntivo su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento, completa della documentazione giustificativa valida ai fini fiscali.

51 - Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie sui capitoli di spesa. Le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riferibili ai progetti di vita indipendente redatti ai sensi del punto 45 delle presenti Linee Guida. Il finanziamento dovrà essere amministrato secondo principi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria. Ulteriori indicazioni in merito all'ammissibilità dei costi ed alle modalità di rendicontazione saranno oggetto di apposito protocollo di intesa da firmare con le regioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

52 - La proposta di adesione di cui alle presenti linee guida deve essere compilata su supporto elettronico, e firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 159/06, come da allegato 1.

La proposta, recante nell'oggetto la dizione "*Programma Vita Indipendente – 2016*" deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'inclusione e le politiche

sociali – Divisione IV entro le ore 12 del 18 novembre 2016 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dginclusione.div4@pec.lavoro.gov.it.

In caso di eventuale malfunzionamento del servizio di PEC, le regioni sono tenute ad informarne tempestivamente gli uffici del Ministero. La Commissione, di cui al precedente punto 43, valuterà l'ammissibilità delle proposte.

Ciascuna regione procede alla presentazione delle proposte di adesione relative ai rispettivi ambiti con un'unica spedizione o consegna.

CONTATTI

53 - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - Divisione IV

Via Forno, 8

00192 ROMA

Tel 06.4683.4414-4677-4382-4119-4463

E-mail: DGInclusioneDiv4@lavoro.gov.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

54 - Il responsabile del procedimento è il dr. Alfredo Ferrante, dirigente della Divisione IV della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali.

PUBBLICITÀ

55 - Le presenti Linee Guida sono pubblicate nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 21 ottobre 2016

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra



Allegato 1

PROPOSTA DI ADESIONE

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali
Divisione IV
Via Fornovo, 8
00192 – Roma
dginclusione.div4@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: *Proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – anno 2016*

La/Il sottoscritto/a (Cognome) _____ (Nome) _____ in qualità di rappresentante legale della Regione _____, con sede legale in _____

Via/piazza _____
cap. _____ tel. _____ posta elettronica _____
nel presentare la proposta di adesione alla sperimentazione del suindicato modello di intervento, indica quale referente per l'implementazione della proposta _____, in servizio presso _____, tel. _____ posta elettronica _____, e _____

INDICA

per l'implementazione del Programma, i seguenti ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (indicare un numero massimo di ambiti pari a quello previsto nella tabella di cui al punto 41 delle linee guida) con annessa richiesta di finanziamento (max euro 80.000,00 per ambito territoriale) e relativa quota di co-finanziamento (20% del totale complessivo per ambito)¹

| AMBITI TERRITORIALI | QUOTA FINANZIAMENTO MLPS | QUOTA CO-FINANZIAMENTO |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INDICA, INOLTRE,

quali ambiti territoriali eccedenti, ai sensi del citato punto 42 delle Linee guida (**graduare in ordine di preferenza**)

| ORDINE PREFERENZA | AMBITI TERRITORIALI | QUOTA FINANZIAMENTO MLPS | QUOTA CO-FINANZIAMENTO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) | | | |
| 2) | | | |

¹ A titolo esemplificativo, nel caso di richiesta del contributo massimo – pari a euro 80.000,00 – per un ambito, il co-finanziamento deve essere pari al 20% del totale, ovvero euro 20.000.

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3) | | | |
| 4) | | | |
| 5) | | | |
| 6) | | | |
| 7) | | | |
| 8) | | | |

E DICHIARA, INFINE,

che gli ambiti territoriali sopra individuati sono in possesso dei requisiti essenziali indicati nelle lettere da a) a d) del punto 45 delle presenti Linee Guida.

Luogo e Data _____

Firma del Legale Rappresentante della Regione

Allegato 2

FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
(da compilare per ciascun ambito territoriale per cui si richiede il finanziamento)

Anagrafica dell'Ambito territoriale candidato

| | |
|---|--|
| Denominazione | |
| Comune capofila | |
| Sede legale | |
| Rappresentante legale | |
| Popolazione 18-64 residente ambito | |
| Comuni componenti l'ambito territoriale | |
| Referente per l'implementazione del programma | |
| Telefono | |
| Posta elettronica | |

Ufficio di piano (se presente)

| | |
|---|--|
| Denominazione | |
| Sede legale | |
| Rappresentante legale | |
| Referente per l'implementazione del programma | |
| Telefono | |
| Posta elettronica | |

Informazioni sul responsabile e coordinatore dell'implementazione del programma (per l'ambito territoriale)

| | |
|-------------------|--|
| Cognome e Nome | |
| Domicilio | |
| Telefono | |
| Cell. | |
| Posta elettronica | |

Allegato 3

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

La compilazione dei progetti, in carattere Arial 11, deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il presente formulario, in ogni sua parte, così come indicato dal punto 18 al punto 30 delle Linee Guida. I progetti devono in ogni caso possedere i requisiti essenziali di cui al punto 45 (nei punti che non richiedono specificazioni, limitarsi a barrare le lettere corrispondenti alla risposta o i "sì" e "no").

1) QUADRO DI CONTESTO

1.1 *Elencare, se esistenti, le norme regionali e/o i regolamenti regionali o di ambito/distretto che disciplinano la Vita Indipendente (limitarsi alla indicazione della legge, ad es. legge 8 novembre 2000 n. 328 aggiungendo, se necessario, eventuali articoli/commi):*

- a
- b
- c
- x

1.2 *Specificare fonte finanziamento dei progetti di Vita Indipendente attivi nei distretti/ambito nell'ultimo triennio:*

| <i>Fonte di finanziamento</i> | <i>Comuni/Distretti interessati</i> |
|---|-------------------------------------|
| a) sperimentazione V.I. Ministero del lavoro e delle politiche sociali | |
| b) F.N.A. e F.N.P.S. | |
| c) risorse regionali (specificare) | |
| d) risorse locali (specificare) | |
| e) altre risorse (specificare) | |

2) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

(obbligatoria per la definizione del progetto individualizzato di vita indipendente)

2.1 *Indicare la normativa regionale che regola la valutazione multidimensionale nonché eventuali regolamenti di Ambito/Distretto:*

a

b

n

2.2 *Nelle UVM è inserita un referente con competenze specifiche sulla vita indipendente?*

NO

SI a) rappresentante del comune/ambito sociale

SI b) rappresentante di agenzie nazionali o territoriali per la vita indipendente

SI c) rappresentante del Terzo Settore (o altro, da indicare)

2.3 *Con quale modalità è previsto il ricorso a équipe multi professionali per la redazione qualificata dei progetti personali?*

a) come completamento e arricchimento interno delle UVM

b) come passaggio esterno, aggiuntivo e integrativo alle UVM (tavolo, gruppo di lavoro, etc.)

2.4 *Quali sono i criteri adottati per garantire la partecipazione dei beneficiari alla definizione e gestione del progetto individualizzato, ai sensi del punto 22 delle Linee Guida?*

Definizione del progetto:

a) il beneficiario (o la sua famiglia o chi lo rappresenti, ove opportuno, secondo quanto indicato al punto 22 delle Linee Guida) predispone il proprio progetto personalizzato e lo sottopone alla valutazione delle UVM (e delle équipe multi professionali, che possono supportarlo nelle scelte, come anche le Agenzie per la vita indipendente o i consulenti alla pari

b) le UVM e/o le équipes multiprofessionali e/o le Agenzie per la vita indipendente o i consulenti alla pari predispongono il progetto personalizzato, in collaborazione con il beneficiario (e, ove opportuno, con la sua famiglia chi lo rappresenti).

Gestione del progetto:

c) il beneficiario (e la sua famiglia, o chi lo rappresenti ove opportuno) partecipa alle successive fasi di monitoraggio e di verifica dell'efficacia e dell'efficienza del programma, anche in collaborazione con le Agenzie per la vita indipendente

3) CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

3.1 Descrivere i criteri di preferenza nella selezione dei beneficiari, ai sensi del punto 25 delle Linee Guida. In particolare:

- a) Limitazioni dell'autonomia (specificare):
- b) Condizione familiare (specificare):
- c) Condizione abitativa e ambientale (specificare)
- d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia (specificare):
- e) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e all'isolamento (specificare):
- f) Altro (specificare):

4) LE MACRO-AREE DI INTERVENTO

4.1 Assistente personale (utilizzo della figura dell'assistente personale, ai sensi del punto 24 delle Linee Guida, scelto liberamente dal beneficiario)²:

Indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area:³

Aree di utilizzo dell'assistente personale:

- a) presso il domicilio familiare
- b) a supporto dell'*housing/co-housing*

² Vedasi il riferimento generale al contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro domestico, del 13 febbraio 2007, e successive rivalutazioni ISTAT, di cui al punto 24 delle Linee Guida

³ Che dovrà essere coerente con la spesa prevista per la stessa macro-area nella corrispondente tabella dell'allegato 4, "Piano economico di Ambito", espressa in quel caso in termini numerici assoluti e non in percentuale. Per una più corretta progettazione, sarebbe consigliabile integrare le attività di programmazione con le relative determinazioni dei costi (es: se il valore del progetto è di 100.000,00 euro, laddove il costo per le attività dell'assistente personale risultino, nella previsione, pari a euro 20.000,00, la quota % da indicare per questa macro-area sarà inevitabilmente del 20%). La presente nota è valida per tutte le successive macro-aree

- c) a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale
- d) per il trasporto sociale
- e) altro (specificare)

Nell'Ambito/Distretto esiste un albo/registro degli assistenti personali? SI NO

Se esiste, allegare al formulario il regolamento dell'albo/registro

4.2 Abitare in autonomia (sperimentazioni di *housing* e *co-housing* sociale, ai sensi del punto 26 delle Linee Guida)

Indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area:

(la % deve essere calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 4.1 e delle spese di domotica, di cui al successivo punto 4.5)

Tipologia della/e sperimentazione/i:

- a) *Housing* sociale (in cui il beneficiario vive l'esperienza da solo o con la propria nuova famiglia)
- b) *Co-housing* sociale (forme di abitare condiviso)

Indicare le diverse tipologie di intervento previste e Inserire i dati richiesti per ciascun tipo di sperimentazione:

| (titolo e tipologia) previste) | (numero beneficiari) | (durata in mesi) | (figure professionali previste) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| c1) | | | |
| c x) | | | |

4.3 Inclusione sociale e relazionale

indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area:

(la % deve essere calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 4.1 e delle spese di domotica, di cui al successivo punto 4.5)

Tipologia della/e sperimentazione/i:

Indicare le diverse tipologie di intervento previste e Inserire i dati richiesti per ciascun tipo di sperimentazione (attività sportive, culturali, relazionali, di orientamento al lavoro, etc.):

| (titolo e tipologia) previste) | (numero beneficiari) | (durata in mesi) | (figure professionali) |
|--|----------------------|------------------|------------------------|
| a) assistenza domiciliare ⁴ | | | |
| b) | | | |
| x) | | | |

4.4 Trasporto sociale

indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area:

(la % deve essere calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 4.1)

Tipologia del servizio

a) Convenzioni con i trasporti pubblici (specificare):

.....

b) Convenzioni con i trasporti privati (specificare):

.....

⁴ È prevista solo nel caso in cui le UVM la giudichino necessaria per garantire la sostenibilità del progetto di vita indipendente del beneficiario, nel caso in cui i servizi forniti con altri Programmi siano insufficienti o inesistenti)

c) Utilizzo dell'assistente personale

d) Acquisto/noleggio mezzi specializzati⁵ (compresi i costi di manutenzione)
(specificare):

.....

4.5 Domotica

indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area:

(la % deve essere calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 4.1)

Si dichiara che tutti gli strumenti previsti da questa macro-area non riguardano alcuna voce di spesa inserita negli elenchi del Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) SI

Si dichiara di far riferimento alle procedure di acquisto tramite mercato elettronico MePA – Consip, in tutti casi previsti alla normativa vigente⁶

SI

NO (nei casi non previsti dalla normativa vigente)

Tipologia degli acquisti (descrivere per ciascun tipo di strumentazione il numero dei beneficiari e il progetto di riferimento, laddove l'acquisto sia previsto in una delle macro-aree precedenti):

| strumentazione | n. beneficiari | progetto |
|----------------|----------------|----------|
| a) | | |
| b) | | |
| x) | | |

⁵ Solo se ad uso collettivo e riservati ai beneficiari dei programmi di vita indipendente. Per le procedure fare riferimento ai contenuti della nota successiva

⁶ Ai sensi della legge 18 dicembre 2015 n. 208, commi 494 e ss. e commi 548 e ss.; del DPCM 24 dicembre 2015; del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

4.6 Azioni di sistema (ai sensi del punto 39, lettere a, b e c) delle Linee Guida

Indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area (che, nel suo complesso, non può superare il 15%):

4.6.1 Formazione (descrivere ciascun intervento previsto)

| Target di riferimento | ente erogatore ⁷ | ore/mesi | modalità |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------|
| a) (beneficiari e familiari) ⁸ | | | (sportello, aula, etc.) |
| b) (assistenti personali) ⁹ | | | (sportello, aula, etc) |

4.6.2 Azioni di sistema promosse da una Agenzia per la Vita Indipendente ai sensi del punto 30

| Tipologia intervento | figure professionali ¹⁰ | mesi | attività principali ¹¹ |
|--|------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| a) promozione, informazione, sensibilizzazione | | | 1 2 X |
| b) monitoraggio ¹² | | | 1 |

⁷ Può essere anche un'associazione nazionale o un'Agenzia per la Vita Indipendente. Nei casi nei quali la tipologia degli interventi lo richiada, occorrerà fare riferimento alle norme regionali sull'accreditamento dei soggetti erogatori di formazione e ai relativi regolamenti

⁸ Specificare anche l'ambito della formazione, in relazione al target (per es.: beneficiari e familiari per la preparazione alla sperimentazione dell'abitare in autonomia; beneficiari per l'*empowerment* alla vita indipendente etc.). Ripetere la descrizione per il numero dei percorsi formativi rivolti allo stesso target

⁹ Vedere precedente nota 4

¹⁰ Indicare se il personale è privato o se si tratta di dipendenti pubblici

¹¹ Workshop, seminari, distribuzione materiale, sportello, tavoli istituzionali, compilazione schede, etc.

¹² Indicare se il monitoraggio riguarda tutto il piano della V.I. o una o più attività o macro-aree

2

X

c) coordinamento¹³

1

2

X

Se sì, quale?

5) INNOVAZIONE E CONTINUITA'

Provate a prevedere i livelli di innovazione e di continuità del vostro Piano di Ambito. Se date al Piano complessivo (risposte a + b) il valore di 100%:

- a) Quanti saranno in % i progetti nuovi e sperimentali, ovvero i servizi che non avete mai avviato prima?

.....

- b) quanti, in % i progetti e i servizi che, pur cambiando i beneficiari, rappresentano la continuità di azioni già avviate e sperimentate?

.....

¹³ Possono essere previste voci di spesa per le attività di coordinamento, ma solo nei casi nei quali sia evidente l'impossibilità della Pubblica Amministrazione di assicurare una corretta copertura dei ruoli richiesti, inserendo figure di *case manager* o di consulenti e/o di accompagnamento tecnico avvalendosi anche della collaborazione, ove possibile, delle Agenzie per la vita indipendente per il governo del Piano di Vita Indipendente o di specifiche attività o macro-aree.

Allegato 4

PIANO ECONOMICO DI AMBITO

Si ricorda che il programma ha una durata massima di 12 mesi. Si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nei campi che compongono il piano economico, facendo riferimento ai dati inseriti nell'Allegato 3 del formulario e, in particolare, al punto 4 "Macro-aree di intervento", tenendo conto che ai sensi del punto 51 delle presenti Linee Guida sono ammissibili esclusivamente spese direttamente riferibili ai progetti di vita indipendente.

Si rammenta che devono essere analiticamente indicate sia le cifre relative al 20% di quota di compartecipazione, sia l'eventuale cifra massima del 15% relativa alle azioni di sistema.

| MACRO-AREE e AZIONI | IPOTESI DI COSTO | COSTI RIFERIBILI AL CO-FINANZIAMENTO (la quota di co-finanziamento, che non può essere inferiore al 20% del costo complessivo del piano, non deve essere calcolata in aggiunta alle voci di spesa, ma deve rappresentare una quota parte delle stesse. Tale quota può anche arrivare a comprendere l'intera a voce di spesa di una delle macroaree e azioni previste.(inserita nella voce di costo) |
|---|--|---|
| <p>1. Macro-area ASSISTENTE PERSONALE</p> <p>riportare la quota % di spesa prevista per la macro-area, come da punto 4.1 dell'Allegato 3:</p> <p>.....</p> | <p>In coerenza con l'indicazione %, calcolare la quota in termini numerici:</p> <p>.....</p> | <p>(di cui) Quota di co-finanziamento</p> <p>.....</p> |
| <p>1.1. presso domicilio familiare (punto 4.1 a):</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>1.2. impiegato in progetti di housing/co-housing sociale (punto 4.1 b)</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>1.3. impiegato in progetti di inclusione sociale e relazionale (punto 4.1 c)</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>1.4. impiegato nel trasporto sociale (punto 4.1.d)</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>1.5. impiegato in altri progetti (indicare le tipologie, in coerenza con il punto 4.1 e)</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>2. Macro-area ABITARE IN AUTONOMIA</p> | <p>In coerenza con l'indicazione %,</p> | <p>(di cui) Quota di co-finanziamento</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>riportare la quota % di spesa prevista per la macro-area, come da punto 4.2 dell'Allegato 3 (in coerenza con il punto 4.2, la % è stata calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 1 e delle spese di domotica, di cui al successivo punto 5. Analoga coerenza dovrà essere utilizzata per i campi numerici):</p> <p>.....</p> | <p>calcolare la quota in termini numerici:</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>Inserire i dati per ciascuna delle tipologie di intervento previste al punto 4.2, dalla lettera c1 alla lettera cx:</p> <p>2.1. Spese personale (ad esclusione dell'assistente personale, già inserito nella macro-area1)</p> <p>Altre spese (locazione, adeguamenti strutturali, bollette, etc., ad esclusione delle spese di domotica, da inserire nella successiva macro-area 5)</p> <p>2.x</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>3. Macro-area INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE</p> <p>riportare la quota % di spesa prevista per la macro-area, come da punto 4.3 dell'Allegato 3 (in coerenza con il punto 4.3, la % è stata calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 1 e delle spese di domotica, di cui al successivo punto 5. Analoga coerenza dovrà essere utilizzata per i campi numerici):</p> <p>.....</p> | <p>In coerenza con l'indicazione %, calcolare la quota in termini numerici:</p> <p>.....</p> | <p>(di cui) Quota di co-finanziamento:</p> <p>.....</p> |
| <p>Inserire i dati per ciascuna delle tipologie di intervento previste al punto 4.3, dalla lettera a alla lettera x:</p> <p>3.1. Spese personale (ad esclusione dell'assistente personale, già inserito nella macro-area1)</p> <p>Altre spese (attrezzature didattiche, sportive, <i>tablet</i> o altro materiale informatico, locazione aule o spazi, attività ricreative, etc., ad esclusione delle spese di domotica, da inserire nella successiva macro-area 5)</p> <p>3.x</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>4. Macro-area TRASPORTO SOCIALE</p> <p>riportare la quota % di spesa prevista per la macro-area, come da punto 4.4 dell'Allegato 3 (in coerenza con il punto 4.4, la % è stata calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 1. Analoga coerenza dovrà essere utilizzata per i campi numerici):</p> <p>.....</p> | <p>In coerenza con l'indicazione %, calcolare la quota in termini numerici:</p> <p>.....</p> | <p>(di cui) Quota di co-finanziamento:</p> <p>.....</p> |
| <p>Inserire i dati per ciascuna delle tipologie di intervento previste al punto 4.4, lettere a, b, d:</p> <p>4.1 Convenzione trasporti pubblici:</p> <p>4.2 Convenzione trasporti privati:</p> <p>4.3 Noleggio, manutenzione e acquisto mezzi di trasporto speciali</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>5. Macro-area DOMOTICA</p> <p>riportare la quota % di spesa prevista per la macro-area, come da punto 4.5 dell'Allegato 3 (in coerenza con il punto 4.5, la % è stata calcolata al netto della quota prevista per l'assistente personale, di cui al precedente punto 1. Analoga coerenza dovrà essere utilizzata per i campi numerici):</p> <p>.....</p> | <p>In coerenza con l'indicazione %, calcolare la quota in termini numerici (tale quota rappresenta la somma delle spese indicate alle lettere da a ad x del punto 4.5):</p> <p>.....</p> | <p>(di cui) Quota di co-finanziamento:</p> <p>.....</p> |
| <p>6. Macro-area AZIONI DI SISTEMA</p> <p>riportare la quota % di spesa prevista per la macro-area, come da punto 4.6 dell'Allegato 3, considerando che la spesa per quest'area non può superare il 15% del costo complessivo del Piano:</p> <p>.....</p> | <p>In coerenza con l'indicazione %, calcolare la quota in termini numerici (la somma delle attività previste ai punti 4.6.1 e 4.6.2):</p> <p>.....</p> | <p>(di cui) Quota di co-finanziamento:</p> <p>.....</p> |
| <p>6.1. Spese per formazione (punto 4.6.1, lettere a, b):</p> <p>6.1.1. spese per personale (escluso l'assistente personale):</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |

| | | |
|---|-------|--|
| 6.1.2. altre spese (materiali, strutture, attrezzature, ad esclusione dei trasporti, già inseriti al punto 4): | | |
| 6.2. Spese per azioni di sistema promosse da una Agenzia per la vita indipendente, in coerenza con il punto 4.6.2., lettere a, b,c,d: | | |
| 6.2.1. Spese per promozione, informazione e sensibilizzazione: | | |
| 6.2.2. Spese per attività di monitoraggio: | | |
| 6.2.3. Spese per attività di coordinamento: | | |
| TOTALE* | | (di cui) quota di co-finanziamento: |

**Il totale deve corrispondere all'ammontare totale del valore del progetto, sia riferibile al singolo ambito che ad una eventuale aggregazione di ambiti, comprensivo del finanziamento ministeriale e del co-finanziamento della Regione. Tale ammontare totale non può superare gli euro 100.000,00 (centomila/00).*

Data _____

Firma del Legale Rappresentante dell'Ambito



13 FEB 2017

Cons. Franco Massi

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l’articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e in particolare, l’articolo 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
- VISTA** la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l’articolo 3, che definisce i principi generali, e l’articolo 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione nella società;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTA** la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare:





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- l'articolo 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;
- l'articolo 4, che stabilisce le finalità del Fondo;

VISTO il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 10 novembre 2016;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. «Persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge;
 - b. «Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
 - c. «Fondo»: il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 2016;
 - d. «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona con disabilità di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000;
 - e. «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione;
 - f. «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 2

(Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato)

1. Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'articolo 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:
 - a. cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - b. mobilità;
 - c. comunicazione e altre attività cognitive;
 - d. attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.
2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.
3. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.

4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (*case manager*) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Art. 3

(Interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Nel rispetto dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare, del comma 1, lettera a), gli interventi e i servizi di cui al presente articolo sono proposti e condivisi con la persona con disabilità grave priva del sostegno familiare garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.
2. Per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il progetto personalizzato di cui all'articolo 2 prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
3. Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto di cui all'articolo 2 sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

relazionale di tipo familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

4. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'articolo 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'articolo 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di *co-housing* che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:
 - a. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
 - b. deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle Regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
 - c. deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
 - d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;
 - e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- f. fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.
5. La persona con disabilità grave priva del sostegno familiare è accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalità previste nel progetto di cui all'articolo 2, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 112 del 2016, a valere sulle risorse del Fondo.
 6. Gli interventi e servizi di cui al presente decreto, in ogni caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015.
 7. In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio Sanitario





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Nazionale. E' comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 4

(Beneficiari)

1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le modalità di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle Regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilità grave dalla normativa vigente, nonché dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, l'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:
 - a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.
4. Nell'erogazione dei finanziamenti le Regioni tengono conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3. Le Regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3.
5. Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età.

Art. 5

(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad euro 90 milioni, sono attribuite alle Regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3.
2. A ciascuna Regione è attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.
3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati in via sperimentale nel 2016. Per gli anni successivi al 2016 tali criteri sono oggetto di specifica valutazione ed eventuale integrazione o revisione, da adottarsi con le medesime modalità del presente decreto.
4. A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti:
 - a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
 - b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto,





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
 - e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c) sono inclusi nel budget di progetto.

- 5. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 112 del 2016, alla definizione degli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
- 6. Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
- 7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le Regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al presente decreto.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 6

(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di cui al comma 1, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 3. Gli indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati a seguito della definizione degli obiettivi di servizio, adottati nelle modalità di cui all'articolo 5, comma 5, e sono comunque aggiornati almeno ogni tre anni. La comunicazione degli aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è propedeutica all'erogazione delle corrispondenti annualità del Fondo.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, le Regioni definiscono altresì i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 5, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo. A tal fine, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'articolo 5, comma 4, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo, è compilato il campo "2.3.4 - Codice prestazione" della sezione 3 della Tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce "A1.21", indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo "2.3.5 - Denominazione prestazione" della medesima sezione 3 indicando "Fondo PCD prive del sostegno familiare".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì **23 NOV. 2016**

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute

LORENZINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

PADAN





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Risorse destinate alle Regioni anno 2016

| Regioni | Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni | Risorse (€) |
|-----------------------|---|--------------------|
| Abruzzo | 2,2% | 1.980.000 |
| Basilicata | 1,0% | 900.000 |
| Calabria | 3,4% | 3.060.000 |
| Campania | 10,1% | 9.090.000 |
| Emilia Romagna | 7,3% | 6.570.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 2,0% | 1.800.000 |
| Lazio | 10,1% | 9.090.000 |
| Liguria | 2,5% | 2.250.000 |
| Lombardia | 16,7% | 15.030.000 |
| Marche | 2,6% | 2.340.000 |
| Molise | 0,5% | 450.000 |
| Piemonte | 7,2% | 6.480.000 |
| Puglia | 6,9% | 6.210.000 |
| Sardegna | 2,9% | 2.610.000 |
| Sicilia | 8,6% | 7.740.000 |
| Toscana | 6,1% | 5.490.000 |
| Umbria | 1,5% | 1.350.000 |
| Valle d'Aosta | 0,2% | 180.000 |
| Veneto | 8,2% | 7.380.000 |
| Totale | 100,0% | 90.000.000 |

